CAMERA DEI DEPUTATI N. 1265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Norme per l'eliminazione dei materiali moderni nei centri storici della Calabria al fine della valorizzazione del patrimonio storico e culturale

Presentata il 29 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il patrimonio attivo della regione Calabria, regione caratterizzata dai più alti indici di disoccupazione e conseguente delinquenza, è rappresentato dall'attività turistica.

L'agricoltura calabrese, esercitata in un contesto orografico particolare, pur se ricca di prodotti e qualità particolari, è rimasta legata alle tradizioni, senza incontrarsi positivamente con la meccanizzazione moderna, capace di incentivare la produzione ed il conseguente reddito.

L'industria, dopo lo smantellamento delle industrie borboniche, in special modo delle industrie militari di Ferrandina, non ha più trovato sviluppo nel contesto calabrese e le varie iniziative, pur se meritevoli di crescita, sono andate tutte incontro a crisi che ne hanno determinato la scomparsa.

L'unica attività in crescita resta il turismo fondato essenzialmente su strutture e bellezze naturali.

Il potere politico della prima Repubblica, con finanziamenti a pioggia, scaturiti da una mentalità assistenzialistica, ed una gestione dissennata, è riuscito a produrre nel turismo, strutture che deturpano l'ambiente e che creano problemi di inquinamento, raggiungendo persino lo scopo di disincentivare il turismo.

Se il turismo resta l'unica fonte attiva di reddito per la popolazione calabrese, lo si deve al fatto che le bellezze naturali riescono ancora a sconfiggere la disincentivazione al turismo prodotta dalle strutture create da chi ha avuto la gestione del territorio in Calabria negli ultimi quarant'anni.

Se non si interviene in modo drastico con norme a tutela del patrimonio storico

e delle bellezze naturali, anche la risorsa turismo scomparirà dal territorio calabrese, lasciando così maggiore spazio all'altra attività concorrenziale e sempre in crescita rappresentata dall'« azienda 'ndrangheta ».

Il lassismo politico, la ricerca del nuovo e delle false comodità prodotte dal progresso, ha portato nei centri storici calabresi alla deturpazione dell'ambiente ed alla condanna del patrimonio storico e culturale.

Il rame, la pietra locale, il ferro artigianale del fabbro, il legno artigianale del falegname, l'attintatura con i colori della terra, hanno lasciato spazio alla plastica, all'alluminio, alle pitture moderne, ai marmi e comunque a materiali avulsi dalle tradizioni locali, tradizioni locali che caratterizzano la ricerca turistica.

Necessita che norme drastiche allontanino dalle bellezze naturali corpi estranei in modo da valorizzare il patrimonio storico, culturale ed ambientale ed incentivare così la risorsa turistica.

Solo con delle norme più rigide, per il futuro e con la incentivazione dello Stato prevista dalla presente proposta di legge capace di rimuovere i danni del passato, si potrà arrivare ad una valorizzazione del patrimonio turistico e rilanciare « l'azienda turismo ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge si applica in tutti i comuni della regione Calabria all'interno dei centri storici già individuati in apposita cartografia o negli strumenti urbanistici vigenti ovvero nella perimetrazione adottata da ogni comune, con deliberazione del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa, apportando modifiche in ampliamento alle vecchie perimetrazioni, includendo eventuali aree o edifici di particolare pregio.

ART. 2.

1. È fatto divieto, oltre a quant'altro contenuto nei regolamenti locali, all'esterno delle facciate di fabbricati ricadenti nei centri storici come definiti dall'articolo 1 di:

a) eseguire lavori di pitturazione con materiali plastici;

b) mettere in opera grondaie e pluviali in materiale plastico o suoi derivati;

c) utilizzare alluminio o plastica per la realizzazione di infissi esterni e di qualsiasi opera esterna;

d) utilizzare materiali plastici o alluminio per la installazione di insegne pubblicitarie;

e) utilizzare marmi, pietre, laterizi, intonaci non appartenenti al patrimonio storico, ambientale e culturale del territorio;

f) utilizzare comunque materiali estranei al patrimonio storico-culturale del territorio interessato.

2. Chi mette in opera i materiali di cui al comma 1 è punito a norma delle vigenti disposizioni in materia urbanistica e con

una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 25.000.000, comminata dal sindaco del comune dove è stato commesso l'abuso, da pagare nei quindici giorni successivi all'accertamento.

ART. 3.

1. Lo Stato incentiva, con un contributo in conto capitale, pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, i proprietari delle abitazioni ricadenti negli ambiti di cui all'articolo 1, che intendano rimuovere le eventuali opere e materiali posti in opera prima del 31 dicembre 1993 ed in contrasto con quanto dettato dall'articolo 2, provvedendo a sostituirli con materiali ed opere che appartengano al patrimonio storico culturale ed ambientale del proprio territorio, riportati nei regolamenti comunali e facenti parte degli indirizzi dati dalla Sovrintendenza ai monumenti della Calabria.

ART. 4.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti proprietari di edifici ricadenti all'interno delle aree di cui all'articolo 1, sia singolarmente e sia in condominio, purché il progetto interessi intere facciate di edifici, presentano al sindaco istanza per ottenere l'autorizzazione edilizia a rimuovere le opere ed i materiali in contrasto con quanto dettato dall'articolo 2.

ART. 5.

1. L'istanza di cui all'articolo 4, redatta su carta bollata, regolarmente sottoscritta dai soggetti proprietari interessati o dai soggetti promotori aventi titolo, deve essere corredata dai seguenti documenti o elaborati:

a) titolo di proprietà;

b) progetto in duplice copia firmato da tecnico abilitato con l'esatta indicazione delle opere da rimuovere e delle opere o materiali da sostituire;

c) relazione tecnica dettagliata sui nuovi materiali da impiegare;

d) elenco dei prezzi unitari;

e) computo metrico estimativo;

f) capitolato speciale d'appalto;

g) documentazione fotografica;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove almeno un comproprietario dichiari che le opere da rimuovere siano state poste in opera prima del 31 dicembre 1995;

i) perizia giurata redatta da tecnico abilitato che asseveri l'esistenza delle opere o dei materiali da rimuovere alla data di redazione del progetto;

l) quadro tecnico-economico.

ART. 6.

1. Il sindaco, sentito l'ufficio tecnico comunale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, di cui all'articolo 4, rilascia l'autorizzazione alla esecuzione delle opere previste nel progetto e contemporaneamente trasmette alla regione Calabria - Assessorato all'ambiente: copia dell'istanza; copia dell'autorizzazione rilasciata; copia del computo metrico estimativo; attestazione che i materiali impiegati nel ripristino, rientrino fra quelli appartenenti al patrimonio storico, culturale ed ambientale del proprio comune, secondo quanto risulta dal regolamento comunale.

ART. 7.

1. Presso l'Assessorato all'ambiente della regione Calabria è istituito un apposito elenco contenente le istanze dei proprietari ed è organizzato un comitato misto, costituito pariteticamente tra rappresentanti della regione, sovrintendenze competenti per territorio e rappresentanti

comunali. Il comitato, nel termine di sessanta giorni dall'arrivo delle pratiche trasmesse dai comuni, esamina le stesse e, verificata la regolarità, la correttezza e la congruità delle istanze, emette il provvedimento di approvazione inserendo l'istanza nell'apposito elenco da trasmettere al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

ART. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, con proprio decreto, eroga un contributo pari all'importo della spesa ritenuta ammissibile dal comitato di cui all'articolo 7. Il contributo è erogato in unica soluzione al soggetto promotore dell'istanza che provvede ad esibire ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'intera somma prevista in progetto all'impresa che ha condotto i lavori.

ART. 9.

1. Nel caso di inerzia da parte dei soggetti privati di cui all'articolo 4, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune può sostituirsi ad essi e provvedere alla redazione di un progetto unitario o per stralci, sostituendosi al privato anche nella esecuzione dei lavori e nella richiesta del contributo. Il decorso dei tre anni senza che il privato abbia prodotto istanza ai sensi dell'articolo 4 costituisce acquiescenza da parte dei soggetti privati rispetto all'intervento del comune sulle rispettive proprietà per i fini di cui alla presente legge.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi annui per il triennio 1996-1998, si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-1265
Lire 500